



## CIRCOLARE N. 3 (SOSPENSIONE)

ISS Q. Ennio - Gallipoli  
Prot. 0001150 del 23/03/2020  
(Uscita)

Agli alunni  
Alle famiglie  
Ai docenti  
Al personale A.T.A.  
Al sito web/Privacy

**Oggetto: *REGOLAMENTO CONTENENTE ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'USO DELLE PIATTAFORME WEB DURANTE LE VIDEOLEZIONI.***

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle piattaforme didattiche e di assicurare lo svolgimento regolare delle attività di **didattica a distanza** attraverso le video-lezioni, si raccomanda alle SS. LL. di attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni operative, con invito a voler opportunamente informare e sensibilizzare gli studenti, ai quali la presente anche si trasmette.

*(L'occasione mi è gradita per un cordialissimo saluto e un ulteriore ringraziamento per il lavoro che state facendo).*

Il regolamento che segue contiene istruzioni operative predisposte dall'Istituzione Scolastica anche a tutela della privacy per lo svolgimento della didattica a distanza.

### ISTRUZIONI

- Durante lo svolgimento delle lezioni on-line occorre mantenere un comportamento serio e responsabile analogo a quello che viene adoperato nel corso delle lezioni in classe;
- E' vietato consentire l'accesso alla piattaforma a soggetti non autorizzati;
- Nel casi in cui sia consentita, la chat dovrà essere usata esclusivamente per finalità didattiche;
- Tutti i materiali utilizzati nella videolezione sono ad esclusivo uso didattico e riservati.
- Utilizzo del microfono:
  - durante la video-lezione, l'attivazione del microfono deve avvenire solo previa autorizzazione del docente.
- RegISTRAZIONI audio/video:
  - l'acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso della videolezione, sono severamente vietate ;
  - l'utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle lezioni online espone a sanzioni sotto il profilo disciplinare, civile e/o penale.



## RACCOMANDAZIONI

Si ritiene, inoltre, di poter raccomandare - nei casi in cui sia possibile - il collegamento indiretto o differito alle videolezioni.

In ogni caso all'inizio della videolezione sarebbe opportuno ricordare agli alunni che l'acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso della videolezione, senza il consenso del soggetto interessato, sono severamente vietate e integrano un illecito civile e/o penale.

A tal proposito si allega un modello di immagine che può essere proiettato all'inizio di ogni lezione.

---

### Le norme che seguono fanno riferimento a:

- **Comunicato del Garante per la protezione dei dati personali, (6/09/12);**
- **Direttiva MIUR n. 104, 30 novembre 2007 ( con riferimenti al Codice civile e al Codice penale);**
- **Regolamento d'Istituto.**

Si ritiene utile, inoltre, richiamare l'attenzione di studenti e docenti su quanto di seguito si espone, con riferimento a quanto già comunicato con circ. int. N. 60 del 2 ottobre 2019 (DIVIETO USO di dispositivi, cellulari – smartphone, e divieto diffusione immagini. Educazione alla legalità; Cittadinanza e Costituzione).

Secondo quanto stabilito con il **Comunicato del Garante per la protezione dei dati personali, (6/09/12),**

“Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. È bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati”.

In data 30 novembre 2007, il **MIUR** ha adottato la **Direttiva n. 104**, di cui ci riportano alcuni passi ed alla quale integralmente si rinvia.

Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso di uso dei dati per fini esclusivamente personali.

La raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento. Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall'art. 10 del codice civile



## “Articolo 10 Abuso dell'immagine altrui”

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”. Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona, le quali richiedono il consenso della persona ritrattata (...) e vietano, comunque, l'esposizione o la messa in commercio che rechino “*pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata*” (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633). Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in applicazione del principio del “*neminem laedere*” (art. 2043 codice civile) non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza i suddetti dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare:

- a) l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis codice penale);
- b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale);
- c) le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale);
- d) la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269).

Di conseguenza, chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio evitando di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità o astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.

Inoltre,

gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:

A. si deve informare la persona interessata circa:

- le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati;
- i diritti di cui è titolare in base all'art. 7 del Codice, quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali;
- gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati.

B. deve acquisire il consenso espresso dell'interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute. L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va



da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).

Nell'ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per "fini esclusivamente personali" non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione".

Gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso non operano ad esempio, come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari): il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità.

Gli obblighi in questione risultano, al contrario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi, l'immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi. Tra queste due ipotesi, come è stato spiegato sempre dal Garante, vi possono essere peraltro situazioni-limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso.

A titolo esemplificativo si fa presente che i dati personali in questione (immagini, filmati, registrazioni vocali,...) possono essere inviati, ad esempio tramite MMS, con una sola comunicazione a terzi diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari. Qui si possono determinare condizioni pratiche nelle quali l'invio pur occasionale dell'immagine avviene con caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a catena di dati. In ogni caso, resta fermo che anche l'utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l'obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale colui che utilizza in modo improprio le immagini o altri dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo elettronico, deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei casi che lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa, della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice). In ogni caso, gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con riferimento al quale i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari (artt. 3 e 4, d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria").

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*(Dott. Antonio Errico)*